

Fondazione Istituto italiano di tecnologia

iiit

istituto italiano di tecnologia

Statuto della Fondazione

Indice

Art. 1 Disciplina e sede.....	3
Art. 2 Durata.....	3
Art. 3 Scopo.....	3
Art. 4 Patrimonio	4
Art. 5 Altre risorse.....	4
Art. 6 Organi	4
Art. 7 Consiglio. Competenze	5
Art. 8 Consiglio. Composizione	5
Art. 9 Presidente.....	5
Art. 10 Direttore scientifico	5
Art. 11 Comitato esecutivo. Competenze	6
Art. 12 Comitato esecutivo. Composizione	6
Art. 13 Collegio sindacale. Competenze	6
Art. 14 Collegio sindacale. Composizione.....	6
Art. 15 Bilancio	6
Art. 16 Budget.....	6
Art. 17 Estinzione. Devoluzione dei beni	7
Art. 18 Norme finali e transitorie.....	7

Art. 1 Disciplina e sede

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, istituita con l'art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione ha sede in Genova e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2 Durata

La durata della Fondazione è illimitata, nell'ambito delle leggi che la disciplinano.

Art. 3 Scopo

La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale.

A questo scopo,

- a. Facilita e accelera la crescita, nel Sistema della ricerca nazionale, di capacità scientifiche e tecnologiche idonee a favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso assetti ad alto contenuto tecnologico;
- b. Sviluppa metodi e professionalità innovativi, in grado di favorire la diffusione nel mondo della ricerca nazionale di "pratiche di eccellenza" e di meccanismi concorrenziali positivi;
- c. Promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali;
- d. Attua programmi di alta formazione all'interno dei programmi e progetti multi-disciplinari;
- e. Promuove, al suo interno e nell'ambito dell'intero Sistema nazionale della ricerca, la cultura della condivisione e del valore dei risultati a fini produttivi e sociali;
- f. Crea conoscenza tecnologica, relativa a componenti, legami tra di essi, metodi, processi e tecniche concorrenti alla generazione di prodotti, servizi e nuovi settori produttivi, strategici per la competitività del sistema produttivo nazionale;
- g. Attrae ricercatori operanti in istituti di ricerca e sviluppa collegamenti con i centri di eccellenza del proprio settore;
- h. Promuove l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata, nonché lo sviluppo sperimentale;
- i. Diffonde meccanismi trasparenti di selezione dei ricercatori e dei progetti, fondati sul merito, secondo criteri sperimentati internazionalmente.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a. Apporti dello Stato;
- b. Conferimenti e donazioni, da parte di soggetti terzi pubblici e privati, di beni mobili e immobili, diritti d'uso, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere;
- c. Eventuale imputazione al patrimonio di avanzi di gestione;

Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione fino a due anni dopo la pubblicazione del presente Statuto.

Art. 5 Altre risorse

Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato.

Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni trasferiti.

I contributi, le devoluzioni, i proventi e le altre somme comunque costituenti un'entrata e aventi carattere sovventorio e/o liberale, derivanti dall'effettuazione delle attività della Fondazione, rese in conformità alle proprie finalità istituzionali, non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Le attività commerciali eventualmente effettuate nell'ambito delle proprie rilevanti finalità istitutive si considerano rese nell'esercizio di impresa pertanto concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le norme dettate in materia di enti non commerciali dal capo III del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Art. 6 Organi

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio;
- b. Il Presidente;
- c. Il Direttore scientifico;
- d. Il Comitato esecutivo;
- e. Il Collegio sindacale.

Art. 7 Consiglio. Competenze

Il Consiglio assicura l'eccellenza della Fondazione e verifica l'utilizzo delle risorse. In particolare, propone linee di indirizzo strategico e/o operativo, approva i programmi pluriennali di attività, delibera i Regolamenti di funzionamento generale e valuta i risultati. Può articolarsi in comitati ai quali possono essere invitati a partecipare componenti esterni.

Art. 8 Consiglio. Composizione

Inizialmente il Consiglio è composto di tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso sceglie altri 12 membri tra persone di notoria indipendenza, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, provenienti dal settore economico, scientifico e dalla società civile.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono inizialmente nominati per periodi più brevi, in modo da assicurare scadenze diverse. Possono essere confermati per una sola volta.

Alle conferme e alle nomine provvede, dopo la prima designazione, il Consiglio stesso.

Possono far parte del Consiglio altri 3 membri onorari, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio che, senza giustificazione, siano assenti a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

La partecipazione al Consiglio è gratuita. Sono rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.

I membri del Consiglio non possono far parte di altri organi o strutture operative della Fondazione.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è prescelto dal Consiglio tra persone con alta qualificazione. Presiede il Comitato esecutivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione e mantiene i rapporti con il Consiglio e con il Fondatore.

Art. 10 Direttore scientifico

Il Direttore scientifico è prescelto dal Consiglio tra persone con alta qualificazione. E' responsabile dell'attuazione delle strategie e delle delibere del Comitato esecutivo, del coordinamento e del funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di supporto e dell'esecuzione dei programmi scientifici della Fondazione.

Art. 11 Comitato esecutivo. Competenze

Il Comitato esecutivo provvede alla pianificazione delle strategie della Fondazione e ne assicura l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art. 12 Comitato esecutivo. Composizione

Sono membri del Comitato esecutivo il Presidente, il Direttore scientifico e uno o tre altri membri, tutti nominati dal Consiglio tra persone con alta qualificazione.

Art. 13 Collegio sindacale. Competenze

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari e controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

Il Collegio sindacale esamina i bilanci ed esprime le sue valutazioni in apposita relazione annuale al Fondatore ed al Consiglio.

Art. 14 Collegio sindacale. Composizione

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio.

I membri sono individuati tra professionisti iscritti nell'elenco dei revisori contabili o tra funzionari dello Stato esperti di contabilità.

I membri del Collegio sindacale durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta per analogo periodo.

Art. 15 Bilancio

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato esecutivo redige il bilancio di esercizio corredato della relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio sindacale.

Il bilancio è trasmesso dal Collegio sindacale, che allega una propria relazione, al Consiglio che lo approva e lo rende pubblico.

Art. 16 Budget

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato esecutivo trasmette al Consiglio il budget relativo all'esercizio successivo.

Art. 17 Estinzione. Devoluzione dei beni

L'estinzione è regolata dalle disposizioni del codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto della stessa viene devoluto al Fondatore.

Art. 18 Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile.

A norma dell'art. 4, comma 11 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa sono esclusi da ogni tributo e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Consiglio emana i Regolamenti di funzionamento generale che definiscono i principi di funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio deve raggiungere la dimensione di almeno sette membri entro il 31 dicembre 2006 e quella a regime di quindici membri ordinari entro il 31 dicembre 2007.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.